

B. Gli oneri informativi

1. Cosa sono gli oneri informativi

In base all'articolo 14, comma 5-bis, della Legge 246/2005, per onere informativo si intende "qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione". In altri termini, un onere informativo consiste nell'obbligo, posto in capo a un'impresa o a un cittadino, di fornire informazioni sulla propria attività. Sono quindi esclusi dalla definizione tanto gli obblighi di natura fiscale, quanto gli obblighi relativi alla modifica di comportamenti, di attività, di processi produttivi o di prodotti (cfr. Scheda 12).

Scheda 12 – Oneri informativi e costi amministrativi: definizioni (DPCM 25 gennaio 2013)

"In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale, i costi amministrativi sono i costi sostenuti dalle imprese e dai cittadini per adempiere a un onere (o "obbligo") informativo (OI), ossia all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria attività.

Un OI si configura quindi ogni qualvolta una norma imponga a determinate categorie di cittadini o di imprese (o alla generalità degli stessi) di raccogliere, produrre, elaborare, trasmettere o conservare informazioni e documenti, anche nel caso di provvedimenti che generino benefici per i destinatari (come, ad esempio, nel caso di domande di sussidio).

Per generare un OI non è necessario che ai cittadini o alle imprese sia richiesta la trasmissione di informazioni ad autorità pubbliche. Talora, infatti, le norme impongono ai soggetti interessati di raccogliere informazioni da conservare per essere fornite su richiesta o verificate in caso di ispezione (come, ad esempio, nel caso della tenuta di registri).

Non rientrano viceversa nella definizione di OI né gli obblighi di natura fiscale, ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, né gli obblighi relativi alla modifica di comportamenti, di attività, di processi produttivi o di prodotti (quali, ad esempio, l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro)".

2. La valutazione degli oneri informativi nell'Air

Le relazioni Air devono dare conto, in un'apposita sezione⁶, degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

La finalità di questa previsione è quella di evitare un carico burocratico eccessivo per i destinatari delle norme, eliminando e prevenendo l'introduzione di oneri ridondanti o sproporzionati rispetto alla tutela degli interessi pubblici.

In attuazione dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180, i criteri da seguire per individuare gli oneri informativi e stimare i relativi costi ai fini della redazione della Relazione Air sono stati stabiliti con il DPCM 25 gennaio 2013, "Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180".

⁶ Art. 14, c. 5-bis della Legge 28 novembre 2005, n. 246, così come modificata dalla Legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".



Il decreto contiene un documento di linee guida, cui si rimanda per la descrizione degli aspetti tecnici, che accompagna le amministrazioni responsabili nel percorso di quantificazione, illustrando le fasi e i singoli passi operativi da svolgere (cfr. Scheda 13). Al fine di fornire alle amministrazioni un parametro di riferimento, il documento contiene anche una griglia di costi standard, costruita sulla base dei risultati delle passate attività di misurazione, cui fare riferimento per la produzione delle stime.

Scheda 13 - Fasi del processo di stima dei costi amministrativi (DPCM 25 gennaio 2013)

Per stimare i costi amministrativi è necessario individuare, in ciascun nuovo provvedimento, le disposizioni che introducono o eliminano obblighi informativi rispetto alla disciplina precedente. La successiva quantificazione deve essere realizzata considerando che i costi associati annualmente a un obbligo informativo dipendono dal costo medio dello stesso e dal numero di volte in cui questo è realizzato nell'anno:

Costi amministrativi annuali = Costo medio Obbligo informativo x Numero annuo adempimenti

Il percorso per individuare e per stimare i costi sulla base di questa formula può essere articolato in dieci passi operativi, a loro volta riconducibili a quattro distinte fasi di analisi:

FASE	PASSO
A. Identificazione e analisi preliminare	1. Individuazione degli oneri
	2. Verifica preliminare
B. Stima del costo medio	3. Ricostruzione della lista di attività
	4. Stima del costo delle attività
	5. Stima dei costi vivi
	6. Calcolo del costo medio
C. Stima della numerosità annua	7. Stima della popolazione
	8. Stima della frequenza
	9. Calcolo del numero di adempimenti
D. Calcolo finale	10. Calcolo finale

Le linee guida contenute nel DPCM 25 gennaio 2013 illustrano nel dettaglio ciascun passo operativo, riportando una serie di indicazioni puntuali e di esempi utili al processo di stima.

3. La valutazione degli oneri informativi nella Vir

Coerentemente con le valutazioni operate nel corso dell'Air (cfr. par. 2), anche nel caso della Vir va verificato il carico di oneri (o obblighi) informativi, ossia di adempimenti relativi alla "raccolta,



elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti”, generato dai provvedimenti analizzati.

La finalità è quella di individuare possibili margini di semplificazione nella regolazione vigente attraverso la eliminazione o riduzione degli oneri ridondanti o sproporzionati rispetto alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Il primo passo da realizzare a tal fine è costituito dall’individuazione, negli atti normativi sottoposti a valutazione, delle disposizioni che impongano oneri informativi a carico di cittadini o imprese.

Una volta individuati e analizzati tali oneri, ai fini di una prima valutazione, di carattere qualitativo, è possibile ricorrere alla *checklist* proposta dal DPCM 25 gennaio 2013 per le analisi dei nuovi provvedimenti, opportunamente riadattata in funzione di un’analisi della disciplina vigente (cfr. Scheda 14).

Scheda 14 – Checklist per l’analisi qualitativa degli oneri amministrativi (DPCM 25 gennaio 2013)

1. L’obbligo informativo è ridondante?


- L’obbligo deriva da disposizioni superate dalla disciplina vigente e non espressamente abrogate o comunque ridondanti rispetto alle disposizioni vigenti?
- L’obbligo presenta sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti da altri soggetti pubblici che possono essere eliminate?
- Sono richieste informazioni ulteriori a quelle imposte dalla normativa comunitaria (*gold-plating*)?
- Sono richiesti dati e documenti già in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche?

2. L’obbligo informativo è proporzionale alla tutela dell’interesse pubblico?

- L’obbligo è effettivamente necessario per la tutela degli interessi pubblici?
- È possibile ridurre la platea delle imprese o dei cittadini obbligati in relazione alle caratteristiche (dimensione, settore di attività, ecc.) o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?
- È possibile differenziare le modalità di adempimento in relazione alle caratteristiche dei destinatari o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?

3. L’obbligo informativo è eccessivamente costoso?

- Può essere ridotta la frequenza della richiesta di informazioni?
- Possono essere unificate le scadenze?
- Può essere informatizzata la presentazione delle istanze e delle comunicazioni attraverso la compilazione online?
- La modulistica può essere semplificata e resa accessibile online?
- La modulistica può essere standardizzata su tutto il territorio nazionale?
- Possono essere adottate linee guida e altri strumenti per eliminare incertezze



interpretative?

Laddove utile e proporzionato rispetto alla portata degli interventi analizzati, oltre a un'illustrazione degli oneri informativi imposti a cittadini e imprese e a una loro valutazione di tipo qualitativo, può essere opportuno pervenire a una quantificazione dei costi ad essi associati.

La quantificazione offre infatti un parametro più oggettivo per l'individuazione delle principali esigenze di semplificazione del quadro regolatorio vigente, restituendo informazioni sul peso di ciascun adempimento e delle attività che i soggetti regolati svolgono per rispettarlo ed evidenziando, così, in modo immediato i nodi di complicazione da affrontare in via prioritaria.

La metodologia per quantificare gli oneri amministrativi più diffusa in Europa è costituita dallo Standard cost model (SCM), utilizzata da alcuni anni anche in Italia dal Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di misurazione degli oneri amministrativi (MOA).

Nella versione originaria, rivolta agli adempimenti a carico delle imprese, essa si basa su una rilevazione dei costi sostenuti per svolgere gli adempimenti amministrativi derivanti sia dal ricorso a eventuali intermediari (costi esterni) sia dal tempo dedicato dal personale interno (costi interni), ed è realizzata attraverso la consultazione di esperti e indagini presso le imprese. Analogamente, per le misurazioni dedicate ai cittadini, i successivi adattamenti della metodologia si basano sulla rilevazione dei tempi impiegati per lo svolgimento degli adempimenti e delle eventuali spese vive collegate (ad esempio, i costi di trasporto sostenuti per raggiungere gli uffici pubblici).

Per una descrizione dettagliata della metodologia e un approfondimento sugli aspetti tecnici delle rilevazioni condotte dal Dipartimento della funzione pubblica si rimanda alla documentazione sulla MOA predisposta dal Dipartimento per la funzione pubblica .



C. L'impatto concorrenziale

1. Perché una valutazione specifica dell'impatto concorrenziale

E' evidente come, tra gli impatti da valutare sui destinatari diretti e indiretti degli interventi normativi, quelli concorrenziali siano di sostanziale importanza per qualificare in modo positivo l'intervento pubblico. Al riguardo, in queste linee guida si condividono l'approccio e le indicazioni operative elaborate in materia dall'OCSE⁷.

Peraltro, anche sulla base di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 14, Legge 28 novembre 2005, n. 246, tra gli impatti più significativi di cui tenere sempre conto nel corso di un'Air, vi sono quelli di tipo concorrenziale. Inoltre, anche a fronte di quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento, l'analisi d'impatto concorrenziale è condizione necessaria per un'eventuale richiesta di esenzione dall'Air: è possibile infatti chiedere l'esenzione solo per quei provvedimenti che, all'esito di tale analisi, risultano avere un impatto non rilevante sulla concorrenza.

Conseguentemente, la valutazione dell'impatto concorrenziale, indipendentemente dalla tipologia di provvedimento in esame, si articola in due fasi:

- a) L'applicazione preliminare di un "Test concorrenziale", volto a evidenziare se le disposizioni che si intendono introdurre, (così come risultano dall'opzione preferita), sono potenzialmente suscettibili di restringere la concorrenza, e a identificare i possibili correttivi che, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall'intervento, possono ridurre o eliminare i potenziali pregiudizi alla concorrenza.
- b) Una valutazione più approfondita, laddove la risposta ad almeno una delle domande di cui si compone il Test sia affermativa.

Inoltre, il Regolamento stabilisce che, con specifico riferimento ai disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche, la Relazione Air è trasmessa dall'amministrazione proponente al DAGL successivamente all'acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato⁸, unitamente a tale parere. L'individuazione dei disegni di legge o regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche va appunto eseguita attraverso il Test concorrenziale: in relazione alle proposte che, all'esito del Test, risultano potenzialmente dannose per la concorrenza l'amministrazione chiede il parere di cui all'art. 34, decreto-legge 201/2011. La valutazione approfondita di cui alla lett. b) è dunque effettuata, per i disegni di legge governativi o i regolamenti, sulla base del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Restano, naturalmente, ferme tutte le prerogative che la legge attribuisce a tale Autorità. All'esito del parere dell'Autorità, l'amministrazione proponente ha, quindi, la possibilità di eliminare o comunque alleviare l'eventuale impatto anticoncorrenziale della proposta d'intervento, adeguando opportunamente le previsioni ivi contenute secondo i suggerimenti eventualmente

⁷ "... Government action routinely is designed to promote and protect important public policy goals. There usually are multiple ways to achieve these goals. **Because consumers typically are better off when there is more, rather than less, competition, it is valuable to assess effects on competition when considering these options.** Such assessments are best performed early in the process of developing policies ...". Cfr. Introduzione a OECD, "Manuale per la valutazione dell'impatto concorrenziale della regolazione", Voll. 1 e 2 (disponibile sul sito www.oecd.org/competition/toolkit), cui si rinvia per una illustrazione approfondita della valutazione di impatto concorrenziale.

⁸ Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.



avanzati dall'Autorità. Nella Relazione Air occorre dare conto, per ogni domanda di cui si compone il Test concorrenziale, delle valutazioni svolte dall'amministrazione; inoltre, sono indicate le modifiche eventualmente apportate all'opzione preferita a seguito del parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. L'impatto concorrenziale nell'Air

Come già per il Test PMI, la premessa per la fattibilità dell'analisi d'impatto concorrenziale è che nelle fasi precedenti dell'Air si siano individuati in modo analitico i destinatari diretti e indiretti dell'intervento di regolazione: ciò costituisce un vero e proprio pre-requisito senza il quale l'analisi di impatto concorrenziale non è concretamente attuabile.

Il "Test concorrenziale", coerentemente con quanto riportato nel relativo manuale dell'OCSE, si articola quindi su quattro domande che occorre porsi in riferimento agli effetti dell'intervento proposto:

- a) Si introducono limiti al numero e alla varietà dei fornitori?
- b) Si limita la capacità concorrenziale dei fornitori?
- c) Si riducono gli incentivi delle imprese a competere in maniera adeguata ed efficace?
- d) Si limitano le possibilità di scelta e le informazioni disponibili ai consumatori?

Sul tema, la Relazione Air è tenuta a dare conto delle valutazioni che, in riferimento a ogni domanda, l'amministrazione ha svolto. Le relative valutazioni devono, quindi, riferirsi quantomeno all'opzione preferita, sebbene sia opportuno che l'amministrazione applichi il Test concorrenziale a tutte le opzioni attuabili. In tal modo, infatti, essa ha la possibilità di individuare in tempo utile i possibili danni alla concorrenza associati a ogni alternativa considerata, disponendo di una valutazione che può orientare l'elaborazione e la scelta della proposta finale.

Di seguito si illustra nel dettaglio ognuna delle domande che compongono il Test.

a) Si introducono limiti al numero e alla varietà dei fornitori?

Sono suscettibili di comprimere la concorrenza e aumentare il rischio di collusione tra le imprese rimanenti, tutte quelle regole che prevedono limitazioni, anche indirette, al numero d'impresе che possono entrare in un mercato e fornire beni e servizi. E' evidente poi che, oltre ai potenziali entranti sul mercato, tali norme danneggiano i consumatori, sia perché favoriscono un aumento dei prezzi, sia perché riducono l'incentivo all'innovazione e alla ricerca tecnologica. Rientrano in questa categoria le regole che:

- garantiscono diritti esclusivi a un'impresa per la fornitura di determinati beni o servizi, creando di fatto situazioni di monopolio. A meno di particolari situazioni (ad esempio, risorse non duplicabili, che giustificano i c.d. "monopoli naturali"), tali diritti dovrebbero essere evitati o, se effettivamente necessari, limitati nella durata, considerati i danni provocati ai consumatori.
- Richiedono licenze, permessi o autorizzazioni che consentono di operare su un certo mercato solo ad imprese che rispettano determinati requisiti imposti dalla stessa norma.
- Limitano la capacità di fornitura di determinati beni o servizi per alcuni tipi di imprese.
- Aumentano in maniera significativa i costi di entrata o di uscita dal mercato per le imprese.



- Creano una barriera geografica alla capacità delle imprese di fornire beni o servizi, all'investimento di capitali o al processo di fornitura.

b) Si limita la capacità concorrenziale dei fornitori?

Rientrano in questa categoria le regole che:

- Limitano la capacità delle imprese di fissare i prezzi dei beni o servizi forniti.
- Limitano la libertà delle imprese di pubblicizzare o commercializzare i propri beni o servizi.
- Istituiscono criteri di misurazione della qualità del prodotto che comportino vantaggi per determinati operatori rispetto ai concorrenti, o che risultano superiori al livello prescelto da consumatori informati.
- Aumentano in maniera significativa i costi di produzione per alcune imprese rispetto ad altre (in particolare trattando i nuovi entranti sul mercato in maniera diversa rispetto agli operatori già presenti sullo stesso mercato).

c) Si riducono gli incentivi delle imprese a competere in maniera adeguata ed efficace?

Rientrano in questa categoria le regole che:

- Creano un regime di auto-regolazione (cioè di definizione e verifica delle regole di condotta dei soggetti appartenenti a un settore a un ordine o un'associazione professionale) o co-regolazione (che si verifica quando si attribuisce un riconoscimento normativo a regole formulate almeno in parte da associazioni imprenditoriali o professionali): in questi casi, anche a fronte di possibili benefici (ad esempio, maggiore flessibilità nell'aggiornamento di standard e prescrizioni; incentivi all'innovazione, ecc.) occorre verificare i possibili rischi anticoncorrenziali derivanti dall'adozione di norme che riducono gli incentivi a competere o che fissano requisiti di qualificazioni tali da limitare l'entrata sul mercato di nuovi soggetti.
- Richiedono o incoraggiano la diffusione d'informazioni sulla produzione, sui prezzi, sulle vendite o sui costi del fornitore (con i conseguenti rischi di collusione anche tacita).
- Esentano l'attività di un determinato settore o gruppo d'impresе dall'applicazione della normativa nazionale sulla concorrenza.

d) Si limitano le possibilità di scelta e le informazioni disponibili ai consumatori?

Rientrano in questa categoria le regole che:

- Limitano la capacità di scelta del fornitore da parte dei consumatori.
- Riducono la mobilità dei clienti tra i vari fornitori di beni o servizio, aumentando i costi per passare a un fornitore diverso.
- Modificano in maniera sostanziale le informazioni necessarie ai consumatori per effettuare scelte efficienti di acquisto.

Per i provvedimenti non sottoposti al parere dell'Autorità Antitrust, nel caso in cui la risposta ad almeno una delle domande che costituiscono il Test sia positiva, l'amministrazione approfondisce gli impatti concorrenziali dell'intervento proposto, anche attraverso l'ausilio della consultazione e rivede il contenuto dell'opzione scelta in modo da eliminare o ridurre gli effetti anticoncorrenziali. Della valutazione svolta si dà conto nella Relazione Air.



3. L'impatto concorrenziale nella Vir

Coerentemente con quanto previsto per l'Air, nel corso della Vir occorre valutare in modo specifico l'impatto concorrenziale dei provvedimenti analizzati. L'obiettivo dell'analisi è quello di verificare se l'introduzione della norma (o di un insieme di norme) abbia ristretto la concorrenza al fine di identificare possibili correttivi che, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall'intervento, possono ridurre o eliminare i pregiudizi alla concorrenza.

Anche nel caso della Vir, il "Test concorrenziale", si articola nelle quattro domande che occorre porsi in riferimento agli impatti effettivi dell'intervento (o dell'insieme degli interventi analizzati). In particolare, occorre approfondire se e come l'introduzione della norma abbia prodotto:

- a) Limiti al numero e alla varietà dei fornitori.
- b) Limiti alla capacità concorrenziale dei fornitori.
- c) Riduzione agli incentivi delle imprese, a competere in maniera adeguata ed efficace.
- d) Limiti alle possibilità di scelta e alle informazioni disponibili ai consumatori.

Il primo passo da compiere per realizzare questa valutazione è rappresentato dalla verifica puntuale dei destinatari dell'intervento prendendo in considerazione le norme che possono incidere, anche se in modo soltanto mediato, sugli assetti concorrenziali, producendo effetti sui consumatori o sulle imprese. Come per l'Air, nel caso in cui la risposta ad almeno una delle domande che costituiscono il Test sia positiva, l'amministrazione approfondisce gli impatti concorrenziali delle norme oggetto di valutazione, anche al fine di proporre modifiche normative che eliminino o riducano gli effetti anticoncorrenziali che si sono verificati. Della valutazione svolta si dà conto nella Relazione Vir.



D. Il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

1. Cos'è il "livello minimo di regolazione europea"

I commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, dell'articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246 stabiliscono che gli atti di recepimento di direttive europee non possono introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. Il superamento di tali livelli (noto anche come "*gold-plating*") è consentito unicamente in relazione a circostanze eccezionali valutate nella relazione Air. Le amministrazioni danno conto, pertanto, del rispetto del livello minimo di regolazione, ovvero motivano le ragioni che rendono necessaria l'introduzione o il mantenimento di un livello superiore a quello minimo.

I richiamati commi 24-*bis* e seguenti riguardano l'introduzione e il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dall'atto europeo e trovano, pertanto, applicazione sia nel caso in cui la direttiva europea da recepire si inserisca in un ambito non ancora disciplinato – neanche parzialmente – a livello nazionale, sia nel caso in cui la direttiva europea si inserisca in un contesto già totalmente o parzialmente regolato da normativa nazionale.

Per ciascun atto, il livello minimo di regolazione da rispettare è determinato dalla direttiva europea da recepire.

La definizione del livello minimo si desume dal medesimo comma 24-*ter*, che specifica gli elementi di cui le amministrazioni devono tener conto nel recepimento delle direttive europee al fine di non introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. In particolare, in base al comma 24-*ter* costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi:

- l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
- l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
- l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

Da un punto di vista operativo, occorre distinguere i seguenti casi:

- 1) la direttiva europea specifica uno o più elementi di cui al comma 24-*ter*; in tali casi, qualunque superamento operato in sede di recepimento va giustificato seguendo la procedura descritta di seguito al par. 2;
- 2) la direttiva europea non specifica alcuno degli elementi di cui al comma 24-*ter* e non ne rimette la definizione agli Stati Membri; in tal caso, l'assenza di previsioni circa requisiti, standard, oneri, obblighi, sanzioni, costituisce il livello minimo di regolazione e l'introduzione o il mantenimento di un livello di regolazione superiore va giustificato con le modalità indicate di seguito al par. 2;
- 3) la direttiva europea contempla diverse alternative in ordine agli elementi di cui al comma 24-*ter*, rimettendo la scelta agli Stati; in tal caso, le amministrazioni, al fine di individuare il livello minimo di regolazione, effettuano un'analisi comparativa delle diverse alternative. L'analisi, fondata sulla valutazione dei costi di ogni alternativa per i destinatari, è volta all'individuazione di quella meno onerosa per i destinatari stessi, la quale costituisce il livello



minimo di regolazione; anche in tal caso, l'introduzione o il mantenimento di un livello di regolazione superiore va giustificato con le modalità indicate di seguito al par. 2;

- 4) la direttiva europea demanda alle autorità nazionali la definizione degli elementi di cui al comma 24-ter; in tal caso, il livello minimo di regolazione non è predeterminato dalla direttiva. Per i provvedimenti sottoposti ad Air, le amministrazioni dovranno comunque privilegiare le opzioni che garantiscano minori oneri, standard, requisiti e obblighi per i destinatari, anche attraverso la definizione di procedure e meccanismi operativi che assicurino minori oneri e tempi di attesa per i destinatari.

Scheda 14 – Esempio di individuazione dei livelli minimi di regolazione

Esempio n. 1

Una nuova direttiva europea prevede che l'avvio di un'attività imprenditoriale sia subordinato alla presentazione di una autocertificazione da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione.

In tal caso, la direttiva esplicita il livello minimo. Qualunque adempimento diverso dall'autocertificazione introdotto in sede di recepimento costituirebbe un superamento del livello minimo di regolazione che andrebbe giustificato.

Esempio n. 2

Una nuova direttiva europea non prevede adempimenti formali per avviare un'attività economica in un determinato mercato, né rimette tale scelta agli Stati Membri.

In tal caso, la direttiva non prevede alcuna procedura amministrativa per l'avvio dell'attività, per cui l'assenza di qualunque adempimento costituisce il livello minimo di regolazione. Se l'amministrazione ritiene necessario introdurre, in sede di recepimento, un procedimento volto all'avvio dell'attività, dovrà giustificarne l'adozione.

Esempio n. 3

Una nuova direttiva europea individua i requisiti inderogabili per poter svolgere una determinata attività, lasciando agli Stati Membri il compito di definire la relativa procedura di avvio.

I requisiti specificamente previsti dalla direttiva costituiscono un livello minimo: se la norma di recepimento nazionale individua requisiti ulteriori, questi costituiscono un superamento di tale livello. Al contrario, l'amministrazione nazionale può definire autonomamente le procedure e gli adempimenti relativi all'avvio dell'attività e nel farlo confronterà le diverse opzioni tenendo conto anche dei costi per i destinatari.

2. Giustificazione del superamento del "livello minimo di regolazione europea" nell'Air

Qualora si renda necessario superare il livello minimo di regolazione definito da una direttiva europea, ovvero mantenere un livello di regolazione superiore a quello previsto da una sopravvenuta direttiva in via di recepimento, l'amministrazione deve giustificare tale scelta, dando conto della sussistenza di circostanze eccezionali che giustificano tale superamento.

Nell'ambito dell'Air la valutazione delle opzioni che prevedono un superamento del livello minimo di regolazione europeo è integrata con le seguenti indicazioni:



- 1) valutazione dei maggiori oneri derivanti da requisiti, standard e obblighi da introdurre o mantenere in sede di recepimento e ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto dalla normativa europea. La valutazione è svolta attraverso le seguenti fasi:
 - a. descrizione dei maggiori oneri, standard, requisiti e obblighi introdotti;
 - b. individuazione delle categorie di destinatari su cui essi ricadono;
 - c. stima (di regola, riferita ad un anno solare) dei costi associati agli standard, requisiti e obblighi ulteriori rispetto a quelli che costituiscono il livello minimo di regolazione, tenendo anche conto di sanzioni, procedure o meccanismi operativi previsti;
- 2) valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito soggettivo, stimando il numero e la tipologia dei soggetti ai quali sono estesi oneri, standard, requisiti e obblighi, rispetto a quanto stabilito dalla direttiva in via di recepimento.
- 3) descrizione e valutazione (di regola, riferita ad un anno solare) dei benefici che derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano la necessità. La valutazione, preferibilmente quantitativa, tiene conto del numero e della tipologia di soggetti coinvolti; essa evidenzia i motivi per cui la soluzione proposta consente di raggiungere gli obiettivi perseguiti imponendo i minori costi di adeguamento possibili.


Anche nei casi in cui non è previsto lo svolgimento dell'Air, l'amministrazione segue le indicazioni contenute in questo paragrafo: gli esiti del processo valutativo sono riportati nella relazione illustrativa, in modo da descrivere le circostanze eccezionali che giustificano il superamento del livello minimo di regolazione.

3. Valutazione del superamento del "livello minimo di regolazione europea" nella Vir

La scelta relativa all'eventuale mantenimento di un livello di regolazione superiore a quello definito dalla normativa europea si presenta non solo durante l'introduzione di una nuova norma (e, quindi, nell'Air), ma anche durante la Vir. Quest'ultima costituisce, a ben vedere, una opportunità ancora più significativa per individuare in modo sistematico i casi in cui la normativa nazionale impone oneri, standard, requisiti e obblighi inutilmente più gravosi rispetto a quanto previsto dalla corrispondente disciplina europea e, dunque, rappresenta un'occasione per verificare la loro perdurante utilità, anche alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute sia nella normativa europea che in quella nazionale.

A tal fine, fermi restando i criteri di valutazione previsti nella Vir (cfr. par. 9.5), l'amministrazione valuta, con il supporto della consultazione degli *stakeholders*, gli effetti specificamente prodotti dal *gold-plating*, in termini di benefici ottenuti a fronte dei maggiori costi imposti ai destinatari. In particolare, la valutazione deve dimostrare il valore aggiunto, anche in chiave comparata, delle disposizioni non strettamente necessarie per il recepimento della legislazione dell'UE. All'esito di tale valutazione, l'amministrazione considera, per ogni disposizione che costituisce un superamento del livello minimo di regolazione europea, l'opportunità di mantenere o meno il *gold-plating*.

Ai risultati di tale valutazione è data evidenza specifica nella Relazione Vir, la quale contiene anche la giustificazione del mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli definiti dalla normativa europea.



Appendice 2 – Checklist per lo svolgimento dell’Air

La checklist Air illustra le domande più significative da porsi nello svolgimento dell’Air, in modo da garantirne completezza ed efficacia nel supportare il processo decisionale. La sua funzione è, quindi, quella di offrire uno strumento operativo alle amministrazioni statali per la realizzazione dell’analisi.

La checklist è organizzata sulla base delle fasi di cui si compone logicamente il processo di Air. Nello svolgimento dell’analisi va tenuto presente che, sebbene tali fasi siano in qualche modo sequenziali, il percorso di Air è per sua natura iterativo: ciascuna fase può far emergere considerazioni ed evidenze che possono suggerire un ripensamento dei risultati di una fase precedente⁹.

La checklist si compone di brevi domande e di box di approfondimento, in cui si chiariscono i punti che in genere risultano particolarmente critici per le amministrazioni. Essa è in primo luogo uno strumento di supporto per l’amministrazione che svolge l’Air: non è quindi solo volta ad assicurare il rispetto formale delle fasi dell’analisi, ma anche a porsi le “domande giuste” nel corso dell’istruttoria normativa, in modo da favorire l’acquisizione di informazioni sui principali impatti attesi dell’intervento, prima che sia definito lo schema di provvedimento.

In tal senso, le risposte alle domande poste possono essere fornite solo grazie ad un lavoro che accompagna l’iter normativo e che, dunque, precede l’elaborazione delle relazioni di accompagnamento allo schema di provvedimento. La checklist va intesa, quindi, come un ordinario strumento di lavoro a disposizione dell’amministrazione nel suo complesso, poiché un’analisi preventiva degli impatti normativi richiede una pluralità di conoscenze e un lavoro congiunto, che non può prescindere dalla collaborazione delle direzioni e degli uffici con competenze specifiche nelle materie oggetto di intervento.

⁹ Ad esempio, la verifica di un impatto eccessivo, in termini di costo, delle opzioni considerate sulle PMI potrebbe comportare la formulazione di ipotesi di mitigazione o esenzione in favore delle imprese di minori dimensioni, suggerendo di rivalutare la definizione delle opzioni di intervento. Allo stesso modo, l’eventuale scelta di un target riferito agli indicatori di efficacia potrebbe dipendere dal contenuto delle opzioni.



1. Organizzazione della valutazione

- ✓ Quali sono le professionalità necessarie allo svolgimento della valutazione e, quindi, da coinvolgere nel del gruppo di lavoro ?
- ✓ E' opportuno il coinvolgimento di enti e istituzioni esterne all'amministrazione?
- ✓ Può essere utile richiedere un supporto metodologico al DAGL?

2. Consultazioni

Le consultazioni sono un'attività indispensabile e trasversale all'interno processo di analisi di impatto, che non è, quindi, possibile collocare in una specifica fase. Definita una strategia di consultazione, l'amministrazione decide, alla luce delle caratteristiche dell'intervento, quali e quante consultazioni svolgere. Le principali domande da porsi sono le seguenti:

- ✓ Quali sono i principali soggetti pubblici e privati coinvolti direttamente o indirettamente dall'intervento normativo?
- ✓ Quali sono le principali informazioni, osservazioni, opinioni che è necessario acquisire ai fini dell'analisi di impatto?
- ✓ Quali sono le modalità più adeguate di consultazione, tenuto conto delle caratteristiche dei destinatari, delle informazioni da acquisire e dei tempi a disposizione?
- ✓ Quali sono le capacità cognitive e le risorse informative dei soggetti da consultare? Quali tecniche di consultazione sono più adeguate alla luce di tali caratteristiche?

! Nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali, né l'attività di concertazione svolta tra le amministrazioni proponenti, né i pareri degli uffici interni alle stesse.

3. Contesto e problemi

- ✓ In quale contesto si colloca l'iniziativa di regolazione?
- ✓ Quali sono i problemi da risolvere? Quali sono le criticità che i destinatari della regolazione devono affrontare nella situazione attuale?
- ✓ I provvedimenti già in vigore intervengono su tali problemi?
- ✓ Quali e quanti sono i destinatari, pubblici e privati, dell'intervento?
- ✓ Quali sono, in conclusione, le motivazioni di natura giuridica, amministrativa, economica e sociale per cui si ritiene necessario un intervento normativo?

! In questa fase, oltre a considerare le eventuali esigenze giuridiche alla base del provvedimento (ad esempio, la necessità di dare attuazione a una delega legislativa, di recepire una direttiva europea, ecc.), occorre concentrare l'analisi sulle motivazioni di



tipo economico e sociale dell'intervento, con particolare attenzione al punto di vista dei destinatari.

- ! In questa fase è fondamentale il ricorso a **evidenze di tipo quantitativo** che consentano di valutare la **dimensione dei problemi** che si intendono risolvere e che costituiscono la base empirica delle fasi successive dell'analisi. Particolarmente utile, in questo senso, risulta la quantificazione delle principali categorie di soggetti interessati.
- ! Nel riportare dati quantitativi, è sempre necessario indicare le **fonti informative** utilizzate.
- ! La descrizione delle motivazioni dell'intervento è necessaria anche in caso di recepimento di direttive europee o di attuazione di deleghe legislative.

4. Obiettivi e indicatori

Obiettivi

- ✓ Quali sono gli obiettivi generali che l'intervento intende contribuire a raggiungere?
- ✓ Quali sono gli obiettivi specifici che si vogliono realizzare?

- ! In questa fase devono essere definiti gli **scopi dell'intervento**, non le azioni che l'amministrazione ha ipotizzato di intraprendere (ossia le opzioni di intervento). Inoltre, gli obiettivi non devono essere confusi con i problemi da risolvere, anche se è fondamentale che siano ad essi logicamente collegati.
- ! Gli **obiettivi generali** riguardano finalità strategiche e comuni a più interventi normativi (ad esempio, riduzione dell'inquinamento; aumento dell'occupazione; ecc.); gli **obiettivi specifici** sono strumentali rispetto al raggiungimento di quelli generali e si riferiscono in maniera diretta all'intervento che si sta elaborando (ad esempio: "aumento dimensionale delle imprese del settore X"; "semplificazione delle procedure Y"; "riduzione del fenomeno Z").

Indicatori

- ✓ Quali grandezze consentiranno di verificare, una volta attuato l'intervento, il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici?

- ! Gli indicatori sono le variabili sulla base delle quali sarà possibile valutare l'efficacia dell'intervento. Essi non vanno confusi con i fenomeni da verificare (ad esempio, non è un indicatore la "verifica dell'intervento"), né con gli strumenti di verifica delle azioni previste (ad esempio, non è un indicatore il "monitoraggio delle azioni XY"). Laddove possibile, è opportuno utilizzare variabili di tipo quantitativo; è tuttavia possibile ricorrere anche a variabili qualitative (ossia del tipo "alto/medio/basso"; ad esempio: "grado di soddisfazione prevalente presso gli utenti del servizio X").
- ! Gli indicatori devono essere **riferiti agli obiettivi specifici** dell'intervento (riprendendo gli esempi illustrati nel box precedente: "numero di addetti assunti in un dato lasso di tempo da parte delle imprese del settore X"; "tempi/costi associati alle procedure Y"; "percentuale di individui che si trovano nella situazione Z").
- ! Laddove possibile, va evidenziato il valore assunto allo stato attuale e fissato il valore che



si intende realizzare entro un **lasso di tempo predeterminato** (valore di riferimento).

5. Opzioni

Opzione zero

- ✓ L'opzione zero, che consiste nel lasciare inalterato l'assetto normativo vigente, consente di raggiungere gli obiettivi perseguiti?

! Anche se dal punto di vista normativo l'opzione zero non può essere praticata, è fondamentale illustrare le conseguenze che deriverebbero qualora non vi fosse alcuna variazione rispetto alla situazione preesistente, in quanto la valutazione delle opzioni alternative si fonda esclusivamente sugli impatti (positivi o negativi) aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento).

Opzioni alternative

- ✓ Quali tipologie di intervento, diverse dall'opzione zero, potrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi perseguiti?
- ✓ Quali sono i principali contenuti delle opzioni di intervento individuate?

! Le opzioni non attengono alla tipologia di provvedimento utilizzata (DPR, DDL, ecc.), ma si riferiscono ai possibili **contenuti dell'intervento**, ossia alle alternative tecniche ipotizzate dall'amministrazione per la risoluzione delle criticità rilevate.


! Nella elaborazione delle opzioni è sempre opportuno tenere conto di eventuali **distorsioni cognitive** dei destinatari della regolazione, ad esempio: gli individui possono essere influenzati dal modo in cui un determinato problema viene loro esposto o sono loro presentate una serie di alternative; tendono a sottovalutare le conseguenze negative di azioni che producono un effetto positivo nell'immediato, ecc.

! Nel caso di interventi di trasposizione di normative sovranazionali, tra le opzioni va sempre considerata quella che permette di rispettare il **livello minimo di regolazione europea**.

! In caso di interventi complessi che disciplinano più temi, materie o settori, è necessario considerare separatamente **alternative d'intervento per ciascun aspetto che si intende regolare**.

Valutazione preliminare

- ✓ Alla luce delle condizioni necessarie alla loro realizzazione (quali, ad esempio, le risorse umane, finanziarie, organizzative a disposizione delle amministrazioni, oppure le caratteristiche e le risorse dei destinatari), quali opzioni, tra quelle considerate, sono concretamente attuabili?
- ✓ Qual è l'efficacia attesa delle opzioni considerate rispetto agli obiettivi perseguiti?



6. Comparazione delle opzioni

- ✓ In caso di mantenimento dello *status quo*, cosa si prevede che potrebbe accadere? In particolare, quali effetti produrrebbe l'attuale regolazione (o l'attuale assenza di regolazione) sui destinatari?
- ✓ Quali sono i principali impatti di natura economica, sociale, ambientale e territoriale di ogni opzione attuabile distinti per categorie di destinatari (pubblici e privati)?
- ✓ In particolare: quali costi diretti (fiscali, di adeguamento o amministrativi) e indiretti (quali, ad esempio, quelli legati alla disponibilità dei fattori produttivi, ai tempi di attesa, ecc.) sono introdotti a carico di ciascuna categoria di destinatari privati? Di quali benefici tangibili e intangibili potranno invece giovare?
- ✓ Le opzioni incidono sulla capacità di innovare nel settore pubblico e in quello privato? In particolare, facilitano o ostacolano l'introduzione e la diffusione di nuove tecnologie, prodotti e servizi?
- ✓ Qual è l'impatto organizzativo e di risorse previsto sulla pubblica amministrazione?
- ✓ In che modo tali effetti si distribuiranno nel corso del tempo?

- ! L'analisi dell'impatto è di tipo **differenziale**: vanno considerati gli effetti che non si verificherebbero se la regolazione rimanesse immutata (ossia nell'opzione zero, che costituisce la baseline dell'analisi).
- ! Qualora l'intervento comporti costi o benefici non riferibili a specifiche categorie di soggetti (come, ad esempio, quelli di natura ambientale), tra i destinatari dell'intervento va considerata anche la **collettività** nel suo complesso.
- ! Al fine di valutare la sostenibilità delle opzioni, è importante considerare attentamente se l'opzione produrrà costi (di tipo finanziario, organizzativo, amministrativo) per la pubblica amministrazione, considerati i diversi livelli di governo.
- ! Per valutare l'impatto delle opzioni è necessario chiedersi quali sono gli effetti previsti per ciascuna categoria di destinatari. A questa valutazione di tipo qualitativo deve aggiungersi una **stima quantitativa** dei costi e benefici attesi, ogni volta che ciò sia possibile e rilevante (e quindi soprattutto in riferimento agli effetti particolarmente significativi e da cui dipende in misura maggiore l'impatto complessivo dell'intervento). Se non si dispone di stime puntuali, per i principali effetti attesi è opportuno fare ricorso almeno dei range di valori. Inoltre, se non si dispone di dati sul numero di destinatari (per cui non è possibile fornire stime relative agli effetti complessivi), è comunque importante utilizzare stime relative ai costi e ai benefici unitari, ovvero ai costi e ai benefici per un "destinatario tipo" (ad esempio, "un'impresa di una determinata dimensione e operante in uno specifico settore, in ragione dell'ottemperanza alla regola, sostiene x costi all'anno").
- ! In ogni caso, il grado di approfondimento dell'analisi delle opzioni e dei relativi effetti deve essere **proporzionato** rispetto alla portata dell'intervento, all'importanza dei problemi affrontati e alla dimensione degli impatti attesi.

Impatti specifici



La valutazione degli impatti specifici va svolta **separatamente per ciascuna opzione attuabile soltanto nel caso in cui queste differiscano** in relazione allo specifico profilo considerato (ossia l'impatto sulle PMI, gli oneri amministrativi introdotti o eliminati, ecc.).

In ogni caso, gli **impatti specifici vanno valutati soltanto se rilevanti** per l'intervento di regolazione oggetto di analisi. La rilevanza degli impatti specifici può essere verificata mediante il ricorso alle domande-filtro illustrate di seguito.

A. Effetti sulle PMI

Domanda filtro

- Le opzioni considerate impongono costi alle imprese?

Se sì:

- ✓ Quali sono i principali effetti (positivi e negativi) delle opzioni considerate sulle PMI? Quali, in particolare, quelli sulle microimprese? Gli effetti negativi sono giustificati alla luce di quelli positivi?
- ✓ Quali costi diretti (fiscali, di adeguamento o amministrativi) e indiretti (quali, ad esempio, quelli legati alla disponibilità dei fattori produttivi) sono introdotti a carico delle PMI? Tali costi sono proporzionati a quelli imposti alle grandi imprese (in relazione al numero di addetti, al fatturato, ecc.)?

! L'esigenza di valutazioni specifiche per le PMI (e in modo particolare per le microimprese) deriva dal fatto che queste possono risentire dei costi regolatori in misura più rilevante rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, in quanto non godono di altrettante economie di scala e - soprattutto nel caso di imprese di minori dimensioni - non dispongono di personale specializzato da dedicare a tali attività, né di paragonabile capacità finanziaria.

! Questa analisi costituisce il "Test PMI" previsto dallo *Small Business Act*¹⁰.

B. Oneri informativi

Domande filtro

- Le opzioni considerate introducono obblighi informativi in capo a cittadini e/o imprese?
- Le opzioni considerate eliminano o modificano obblighi informativi pre-esistenti, aumentando/riducendo la platea di soggetti obbligati, la quantità di informazioni da produrre o la loro frequenza?

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 "Think Small First - A "Small Business Act" for Europe", COM(2008) 394 def. Lo EU SBA è stato recepito con lo Statuto delle Imprese (Legge 11 novembre 2011, n. 180 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265)





Se si ad almeno una domanda:

- ✓ Quali sono gli oneri introdotti o eliminati a carico dei cittadini e/o delle imprese?

! Sono **obblighi informativi** quelli che impongono ai cittadini o alle imprese di produrre e trasmettere alla pubblica amministrazione (o conservare per eventuali controlli) informazioni su di sé o sulla propria attività (istanze, comunicazioni, notifiche, registri, ecc.), anche nel caso di provvedimenti che generino benefici per i destinatari (come, ad esempio, nel caso di domande di sussidio).

! Gli oneri informativi introdotti ed eliminati devono essere **sempre identificati e quantificati**. I criteri per effettuare le stime sono illustrati nel DPCM 25 gennaio 2013. Tali stime sono utilizzate per la redazione del bilancio annuale degli oneri introdotti ed eliminati (art. 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180).

C. Effetti sulla concorrenza

Domande filtro

- *Si introducono limiti al numero e alla varietà delle imprese che offrono un determinato bene o servizio?*
- *Si riducono gli incentivi delle imprese a competere?*
- *Si limitano le possibilità di scelta dei consumatori?*



Se si ad almeno una domanda:

Le opzioni considerate:

- ✓ Introducono, direttamente o indirettamente, limiti al numero o alle tipologie dei fornitori?
- ✓ Riducono la capacità concorrenziale dei fornitori, limitando la loro capacità di fissare i prezzi, di pubblicizzare o commercializzare i propri beni o servizi?
- ✓ Avvantaggiano determinati operatori mediante la fissazione di criteri di qualità del prodotto o la modifica dei costi di produzione?
- ✓ Riducono gli incentivi a competere in maniera vigorosa, richiedendo o incoraggiando la diffusione di informazioni sulla produzione, sui prezzi, sulle vendite o sui costi di produzione?
- ✓ Determinano una restrizione delle scelte del consumatore, aumentando i costi espliciti o impliciti del trasferimento da un fornitore a un altro o modificando le informazioni utili a effettuare scelte di acquisto?


! Ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche è previsto il parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Domande filtro



▪ *L'intervento di regolazione discende da una norma europea?*



- ✓ Le opzioni considerate introducono o mantengono oneri o obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea?
- ✓ Le opzioni considerate estendono l'ambito soggettivo di applicazione rispetto a quello previsto dalle norme europee?
- ✓ Le opzioni considerate introducono o mantengono sanzioni o procedure ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme europee?

In caso di risposta affermativa ad almeno uno dei quesiti precedenti:

- ✓ Quali benefici derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e lo giustificano?

- ! In base all'art. 14, comma 24-ter, Legge 28 novembre 2005, n. 246, costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi:
- a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
 - b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive;
 - c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

7. Opzione preferita e relativa attuazione

Opzione preferita

- ✓ Tenuto conto delle evidenze raccolte nel corso dell'analisi di impatto, inclusa la fase di consultazione, quale tra le opzioni considerate si ritiene preferibile? Per quali motivazioni?

Modalità di l'attuazione

- ✓ Quali sono le attività necessarie a garantire la concreta attuazione dell'opzione preferita?
- ✓ Quali soggetti (e con quali modalità) dovranno svolgerle?
- ✓ Quali sono i tempi previsti per svolgere tali attività?

Monitoraggio e valutazione

- ✓ Come sarà effettuato e da chi sarà realizzato il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento?
- ✓ Quali indicatori saranno utilizzati per verificare il grado di attuazione dell'intervento (c.d. "indicatori procedurali")?
- ✓ Sulla base di quali aspetti sarà possibile una valutazione complessiva dell'intervento una volta attuato? In particolare: su quali impatti c'è maggiore incertezza? quali sono i rischi da tenere sotto controllo?



Appendice 3 – Checklist per lo svolgimento della Vir

La checklist Vir illustra, per ognuna delle fasi di cui si compone il percorso di verifica d'impatto della regolazione (Vir), le domande più significative da porsi, in modo da garantire completezza e qualità dell'analisi.

La sua funzione è, quindi, quella di offrire uno strumento operativo che accompagni la realizzazione della verifica. Essa segue il percorso disegnato nelle Linee guida e si compone di brevi domande e di box di approfondimento, in cui si chiariscono i punti che in genere risultano particolarmente critici per le amministrazioni.

La checklist è organizzata sulla base delle fasi di cui si compone logicamente il processo di Vir. Nello svolgimento della verifica va tenuto presente che, sebbene tali fasi siano in qualche modo sequenziali, il percorso di Vir è per sua natura iterativo: ciascuna fase può far emergere considerazioni ed evidenze che possono suggerire un ripensamento dei risultati di una fase precedente.

La checklist è quindi soprattutto uno strumento di supporto per l'amministrazione che svolge la Vir: essa non è solo volta a garantire il rispetto formale delle fasi della verifica, ma anche a porsi le "domande giuste" nel corso della valutazione, in modo da trarre utili elementi e lezioni per migliorare il disegno, l'organizzazione e la realizzazione delle Vir.

In tal senso, la checklist va intesa come un ordinario strumento di lavoro a disposizione dell'amministrazione nel suo complesso, poiché la verifica degli impatti normativi richiede una pluralità di conoscenze e un lavoro congiunto, che non può prescindere dalla collaborazione degli uffici con competenze specifiche nelle materie oggetto di intervento.



1. Organizzazione della valutazione

- ✓ Quali sono le professionalità necessarie allo svolgimento della valutazione e, quindi, da coinvolgere nel del gruppo di lavoro ?
- ✓ E' opportuno il coinvolgimento di enti e istituzioni esterne all'amministrazione?
- ✓ L'intervento o gli interventi analizzati sono stati sottoposti ad Air? Sono disponibili informazioni derivanti da sistemi di monitoraggio?
- ✓ Può essere utile richiedere un supporto metodologico al DAGL?

2. Consultazioni

Come per l'Air, le consultazioni sono uno strumento indispensabile e trasversale all'intero processo di valutazione, che non è, quindi, possibile collocare in una specifica fase. E' opportuno, pertanto, alla luce delle caratteristiche dell'intervento e della valutazione da effettuare, definire una strategia di consultazione relativamente a quali e quante consultazioni svolgere e con quali modalità. Le principali domande da porsi per definire la strategia di consultazione sono le seguenti:

- ✓ Quali sono i principali soggetti pubblici e privati coinvolti direttamente o indirettamente dalle norme oggetto di valutazione?
- ✓ Quali sono le principali informazioni, osservazioni, opinioni che è necessario/opportuno acquisire ai fini della valutazione?
- ✓ Quali sono le modalità più adeguate di consultazione, tenuto conto delle caratteristiche dei destinatari, delle informazioni da acquisire, del percorso di valutazione ipotizzato e dei tempi a disposizione?
- ✓ Quali sono le capacità cognitive e le risorse informative dei soggetti da consultare? Quali tecniche di consultazione sono più adeguate alla luce di tali caratteristiche?

3. Oggetto della valutazione

- ✓ Quali sono gli atti normativi e, nell'ambito di questi, gli specifici aspetti sottoposti a valutazione?
- ✓ Quali sono gli atti normativi collegati da considerare nella valutazione? In particolare:
 - a quali atti normativi quelli analizzati danno, eventualmente, attuazione?
 - quali provvedimenti attuano, eventualmente, quelli analizzati?
 - ci sono altri provvedimenti, inclusi quelli di ulteriori livelli istituzionali, che hanno inciso sul contesto di riferimento degli atti analizzati?

! Risulta in genere difficoltoso isolare e valutare in modo separato gli effetti determinati da interventi omogenei sotto il profilo delle finalità. Nella Vir, l'oggetto della valutazione dovrebbe essere quindi preferibilmente costituito da:

- un provvedimento di ampia portata (il quale provveda, cioè, a disciplinare un'intera materia o settore);



- un insieme di provvedimenti tra loro connessi per obiettivi e/o destinatari.

4. Situazione attuale

- ✓ In quale contesto (giuridico, economico, sociale e ambientale) si inseriscono gli interventi analizzati?
- ✓ Quali problemi caratterizzano la situazione attuale?
- ✓ Qual è il grado di attuazione della normativa in esame? Si sono verificati ostacoli, mancanze, incoerenze nella sua attuazione? Quale è stato il grado di conformità (*compliance*) alla normativa?
- ✓ Nel corso dell'attuazione, sono emerse distorsioni cognitive dei destinatari che hanno inciso sull'efficacia dell'intervento?

- ! L'analisi dei problemi va supportata con **evidenze di tipo quantitativo** che consentano di valutarne la dimensione.
- ! Nell'analisi del contesto, vanno evidenziati i fattori che possono aver influito sulle motivazioni originarie degli interventi oggetto di analisi e sui relativi effetti, favorendone o, viceversa, ostacolandone, il dispiegamento.
- ! Le dimensioni e i fenomeni da esaminare, così come il grado di approfondimento dell'analisi, dipenderanno, caso per caso, dalla natura e, nel rispetto del principio di **proporzionalità**, dalla portata degli interventi oggetto di valutazione.
- ! Nel verificare il grado di attuazione degli interventi, vanno considerate due dimensioni: 1) l'adozione degli interventi previsti per l'attuazione dell'intervento (ad esempio, adozione di provvedimenti attuativi, attivazione di sistemi di controllo, informatizzazione delle procedure, ecc.) da parte delle amministrazioni preposte; 2) il grado di ottemperanza e le modalità di adeguamento seguite da parte dei destinatari della regolazione.

5. Ricostruzione della logica dell'intervento

- ✓ Quali problemi si intendevano affrontare con gli atti normativi oggetto di verifica?
- ✓ Quali erano gli obiettivi degli atti normativi?
- ✓ Quali erano e come sono evoluti il contesto di riferimento e i relativi problemi dal momento della formulazione delle norme?
- ✓ Chi erano i destinatari delle norme? Quanti erano e come erano articolati (pubblici, privati, cittadini, imprese, ecc.)?
- ✓ Quali azioni erano previste per perseguire gli obiettivi? Quali erano i risultati attesi?

- ! La ricostruzione della logica dell'intervento (sequenza obiettivi-strumenti-risultati attesi) deve partire dalle Air svolte a suo tempo sugli atti oggetto di valutazione. Nel caso in cui su uno o più degli atti analizzati non sia stata svolta l'Air, tali elementi andranno



ricostruiti a posteriori, sulla base dei contenuti dei provvedimenti e delle altre relazioni di accompagnamento.

6. Domande e criteri di valutazione

! Nella Vir, la valutazione degli interventi è basata sul ricorso a **quattro criteri fondamentali**: efficacia, efficienza, rilevanza e coerenza. Analogamente a quanto previsto per l'Air, può essere inoltre necessario - a seconda della natura degli interventi - approfondire la valutazione di **aspetti specifici** riferiti agli effetti sulle PMI, agli oneri amministrativi, agli effetti sulla concorrenza e al gold-plating, nonché ad ulteriori criteri di valutazione rilevanti nel caso in esame (ad esempio: equità - tra generi, generazioni, territori, specifici gruppi sociali -; complementarità e coordinamento con altre politiche; ricerca e innovazione; ecc).

Efficacia

- ✓ In che misura gli obiettivi degli interventi analizzati sono stati raggiunti?
- ✓ In che misura i risultati osservati possono essere attribuiti alla regolazione in esame e in quale invece essi derivano da altri fattori che sono intervenuti nel tempo?
- ✓ Quali sono state le cause degli eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati?

! Per quanto possibile, la valutazione di efficacia deve essere realizzata sulla base di **indicatori** di risultato (ossia variabili in grado di esprimere il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici dell'intervento) e target (ossia il relativo valore atteso). Una volta definiti gli indicatori di risultato, occorre rilevare, per ciascuno, il valore assunto allo stato attuale e confrontarlo con quello atteso.

Efficienza

- ✓ Quali costi e benefici ha prodotto la regolazione in esame sulle diverse tipologie di destinatari?
- ✓ Si sono verificati significativi effetti imprevisti (positivi o negativi)? Da cosa sono stati determinati?
- ✓ Le risorse impegnate da parte delle amministrazioni responsabili dell'attuazione della regolazione in esame sono giustificate alla luce degli effetti prodotti?
- ✓ I costi (di adeguamento, amministrativi, ecc.) generati sui destinatari della regolazione sono proporzionati alla luce dei benefici prodotti?
- ✓ La regolazione in esame ha inciso sulla capacità di innovare nel settore pubblico e in quello privato? In particolare, ha facilitato o ostacolato l'introduzione e la diffusione di nuove tecnologie, prodotti e servizi?
- ✓ La distribuzione degli effetti è stata coerente con le attese? In particolare, la distribuzione dei costi ha provocato problemi di sostenibilità per specifiche categorie di destinatari?
- ✓ Vi sono costi che possono essere ridotti senza compromettere l'efficacia?



- ! Il maggiore o minore grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati non esaurisce le conseguenze rilevanti di un atto o di un insieme di atti. Una loro valutazione complessiva richiede quindi di prendere in considerazione tutti i principali effetti (positivi e negativi) prodotti dalla regolazione, anche ulteriori rispetto a quelli espressi dal raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.
- ! Oltre a una descrizione di tipo qualitativo, l'analisi degli effetti dovrebbe ricomprendere anche una **quantificazione** almeno degli effetti principali, riservando, in aderenza al principio di proporzionalità, maggiore attenzione e risorse a quelli più rilevanti.

Rilevanza

- ✓ L'intervento è ancora utile? In che misura gli obiettivi originari e gli effetti dell'intervento (o del gruppo di interventi) corrispondono alle esigenze attuali? Gli interventi sono ancora coerenti con le priorità del programma di governo?

- ! Nel corso della Vir è essenziale verificare se e quanto gli obiettivi originari degli interventi corrispondano ai bisogni attuali, essendo le esigenze (di carattere giuridico, economico, sociale e ambientale) alla base della regolazione fenomeni, per loro natura, in continua evoluzione.

Coerenza

- ✓ Gli atti normativi analizzati e la loro attuazione sono tra loro coerenti?
- ✓ In che misura essi risultano congruenti con il più ampio contesto regolatorio, anche internazionale?

Impatti specifici

*Gli **impatti specifici vanno valutati soltanto se rilevanti** nel caso della regolazione oggetto di analisi. La rilevanza degli impatti specifici può essere verificata mediante il ricorso ad apposite domande-filtro, segnalate all'inizio di ciascuna sezione.*

A. Effetti sulle PMI

Domanda filtro

- *Gli atti normativi sottoposti a valutazione hanno imposto costi alle imprese?*

↓ Se sì:

- ✓ Quali sono stati i principali effetti (positivi e negativi) della regolazione in esame sulle PMI? Quali, in particolare, quelli sulle microimprese? Gli effetti negativi sono giustificati alla luce di quelli positivi?
- ✓ Quali costi diretti (fiscali, di adeguamento o amministrativi) e indiretti (quali, ad esempio, quelli legati alla disponibilità dei fattori produttivi) sono stati introdotti a carico delle PMI? Tali costi



sono proporzionati a quelli imposti alle grandi imprese (in relazione al numero di addetti, al fatturato, ecc.)?

- ✓ Ci sono margini per interventi di mitigazione o esenzione in favore delle PMI?

! L'esigenza di valutazioni specifiche per le PMI (e in modo particolare per le microimprese) deriva dal fatto che queste possono risentire dei costi regolatori in misura più rilevante rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, in quanto non godono di altrettante economie di scala e - soprattutto nel caso di imprese di minori dimensioni - non dispongono di personale specializzato da dedicare a tali attività.

B. Oneri informativi

Domande filtro

- *Gli atti normativi sottoposti a valutazione hanno imposto oneri informativi a carico di cittadini o imprese?*



Se sì:

- ✓ Tali oneri sono ridondanti, sproporzionati o eccessivamente costosi per i destinatari dell'intervento?
- ✓ Ci sono margini per semplificare e ridurre tali oneri?

! Sono **obblighi informativi** quelli che impongono ai cittadini o alle imprese di produrre e trasmettere alla pubblica amministrazione (o conservare per eventuali controlli) informazioni su di sé o sulla propria attività (istanze, comunicazioni, notifiche, registri, ecc.), anche nel caso di provvedimenti che generino benefici per i destinatari (come, ad esempio, nel caso di domande di sussidio).

! Una prima valutazione, di carattere qualitativo, circa la ridondanza, la mancanza di proporzionalità e la gravosità degli oneri può essere effettuata ricorrendo alla checklist proposta dal DPCM 25 gennaio 2013 per le analisi dei nuovi provvedimenti, opportunamente riadattata in funzione di un'analisi della disciplina vigente.

! Oltre a una valutazione di tipo qualitativo, l'analisi degli oneri dovrebbe ricomprendere anche una **quantificazione** almeno di quelli principali.

C. Effetti sulla concorrenza

Domande filtro

- *Gli atti normativi sottoposti a valutazione hanno introdotto limiti al numero e alla varietà delle imprese che offrono un determinato bene o servizio?*
- *Gli atti normativi sottoposti a valutazione hanno modificato gli incentivi delle imprese a competere?*
- *Hanno inciso sulle possibilità di scelta dei consumatori?*




Se sì ad almeno una domanda:



- ✓ La regolazione in esame ha introdotto, direttamente o indirettamente, limiti al numero o alle tipologie dei fornitori?
- ✓ Ha ridotto la capacità concorrenziale dei fornitori, limitando la loro capacità di fissare i prezzi, di pubblicizzare o commercializzare i propri beni o servizi?
- ✓ Ha avvantaggiato determinati operatori mediante la fissazione di criteri di qualità del prodotto o la modifica dei costi di produzione?
- ✓ Ha ridotto gli incentivi a competere in maniera vigorosa creando un regime di auto-regolazione, richiedendo o incoraggiando la diffusione di informazioni sulla produzione, sui prezzi, sulle vendite o sui costi di produzione?
- ✓ Ha determinato una restrizione delle scelte del consumatore, aumentando i costi espliciti o impliciti del trasferimento da un fornitore a un altro o modificando le informazioni utili a effettuare scelte di acquisto?

D. Analisi del *gold-plating*

- *L'intervento di regolazione discende da una norma europea?*



Se sì:

- ✓ Le norme in esame hanno introdotto o mantenuto oneri o obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea?
- ✓ Hanno esteso l'ambito soggettivo di applicazione rispetto a quello previsto dalle norme europee?
- ✓ Hanno introdotto o mantenuto sanzioni o procedure ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme europee?

In caso di risposta affermativa ad almeno uno dei quesiti precedenti:

- ✓ Il superamento del livello minimo di regolazione ha prodotto benefici che lo giustificano?


- ! In base all'art. 14, comma 24-ter, Legge 28 novembre 2005, n. 246, costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi:
- a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
 - b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive;
 - c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

7. Indicazioni per future revisioni

- ✓ Sono state riscontrate lacune, inefficienze, sovrapposizioni, incoerenze della disciplina in esame?



- ✓ Quali sono le principali criticità riscontrate? In che misura dipendono da fattori legati alla formulazione e attuazione della regolazione e quanto, invece, da fattori di carattere esogeno?
- ✓ Quali lezioni possono essere tratte per i futuri interventi di regolazione?
- ✓ E' possibile/opportuno individuare misure volte a migliorare l'attuazione della disciplina in vigore?
- ✓ E' possibile/opportuno individuare ipotesi di revisione o abrogazione della disciplina attuale?



Appendice 4 – Modello di Piano biennale Vir

PIANO BIENNALE VIR DEL MINISTERO [...] - [ANNI]

N° e Anno	Atto normativo o insieme di atti	Motivazioni	Tipo atto	Amministrazioni coinvolte	Tempi avvio	Tempi conclusione	Consultazioni
	Atti oggetto di Vir	Motivazione ai sensi dell'art. 12, comma 8 Dpcm 169/17	Tipologia di atto normativo	Altre amministrazioni coinvolte nella Vir	Tempi previsti di avvio della Vir	Tempi previsti di conclusione della Vir	Sintesi dei risultati della consultazione sul piano biennale

- Data -



Modello di Relazione Air

Provvedimento:

Amministrazione competente:

Referente dell'amministrazione competente:

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Fornire, al massimo in 2 pagine, una sintesi semplice e comprensibile della valutazione effettuata (le motivazioni dell'intervento; gli obiettivi perseguiti; le consultazioni effettuate; l'opzione scelta e i relativi impatti).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

In questa sezione si descrive il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo. Si illustrano le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi e i relativi valori di riferimento.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In questa sezione si descrivono le opzioni di intervento, inclusa l'opzione zero, considerate nel corso dell'analisi di impatto. In caso di recepimento di norme europee e di attuazione di deleghe legislative, l'opzione zero è considerata solo ai fini della valutazione delle opzioni alternative (cfr. Sez. 4).

Si illustra inoltre la valutazione preliminare delle opzioni descritte, con riguardo a: vincoli normativi; efficacia; proporzionalità; fattibilità (anche riferita alla disponibilità di risorse e ai tempi di attuazione). Si indicano, quindi, le opzioni che sono state considerate attuabili.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si illustrano i risultati della comparazione delle opzioni attuabili:

- *principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1;*
- *principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;*
- *distribuzione temporale degli effetti considerati.*



4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si riporta la motivazione dell'opzione preferita alla luce della valutazione e comparazione svolta.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

In riferimento all'opzione preferita si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.

5.2 Monitoraggio

Si descrive il sistema di monitoraggio dell'intervento, specificando i soggetti responsabili, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni sono utilizzate anche ai fini della Vir.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

In questa sezione si dà conto delle consultazioni svolte nelle varie fasi dell'analisi, riportando in particolare:

1. *Una descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione;*
2. *L'elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni;*
3. *I periodi in cui si sono svolte le consultazioni;*
4. *I principali risultati emersi dalle consultazioni.*

Nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Si illustrano il gruppo di lavoro, indicando gli uffici e le professionalità coinvolte, anche di amministrazioni diverse da quella competente, nonché le eventuali consulenze esterne. Si descrivono le tappe del percorso di analisi, con indicazione delle eventuali difficoltà incontrate.



Modello di Relazione Vir

Provvedimento/i oggetto di valutazione:

Amministrazione competente:

Referente dell'amministrazione competente:

SINTESI DELLA VIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Fornire, al massimo in 2 pagine, una sintesi semplice e comprensibile della valutazione effettuata (cosa e perché si è valutato, consultazioni effettuate, principali domande di valutazione e principali risultati, indicazioni conclusive).

1. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

In questa sezione si illustrano sinteticamente il provvedimento o i provvedimenti sottoposti a valutazione e il motivo per cui si è ritenuto di svolgere la Vir.

2. SITUAZIONE ATTUALE

Si riporta l'analisi del contesto di riferimento, in relazione agli aspetti di natura giuridica, economica, sociale, ambientale e territoriale, e dei principali problemi riscontrati. L'analisi è corredata da evidenze qualitative e quantitative, indicando le relative fonti informative. Si descrive, inoltre, il grado di attuazione della normativa in esame, con riferimento, se del caso, ai diversi livelli istituzionali coinvolti, illustrando le ragioni per le quali si sono riscontrate eventuali difficoltà attuative.

3. LOGICA INIZIALE DELL'INTERVENTO

In questa sezione è illustrata la ricostruzione della logica iniziale dell'intervento, indicando: i problemi che si intendevano affrontare, gli obiettivi che si intendevano conseguire, gli strumenti e le azioni previste per conseguire gli obiettivi, i destinatari direttamente e indirettamente coinvolti e i risultati attesi. Si descrive inoltre l'evoluzione del contesto rispetto alla situazione antecedente l'intervento.

4. CRITERI E DOMANDE DI VALUTAZIONE

In questa sezione sono riportate le domande di valutazione formulate, anche sulla base delle consultazioni effettuate, in relazione ai quattro criteri fondamentali (efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza), agli impatti specifici ari (effetti sulle PMI, oneri amministrativi, effetti sulla concorrenza, gold-plating), laddove applicabili, nonché a quelli ulteriori, eventualmente rilevanti (equità, supporto alla ricerca e innovazione, sostenibilità, pari opportunità, ecc.).

5. VALUTAZIONE

In questa sezione sono illustrati modalità e risultati delle valutazioni effettuate sulla base dei criteri e delle domande adottati (cfr. sezione 4).

5.1 Valutazione dell'efficacia

5.2 Valutazione dell'efficienza

5.3 Valutazione della rilevanza

5.4 Valutazione della coerenza

5.5 Valutazioni d'impatti specifici (eventuale)



5.6 Altre valutazioni (eventuale)

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In questa sezione sono riportate e motivate le principali conclusioni delle valutazioni effettuate. Sono altresì riportate indicazioni e raccomandazioni, in termini di contributo al processo decisionale per futuri interventi (ad esempio: ipotesi di revisione/abrogazione; misure volte a migliorare l'attuazione, o a ridurre i costi; semplificazioni; eliminazione di incoerenze; ecc.).

CONSULTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA VIR

In questa sezione si dà conto delle consultazioni svolte nelle varie fasi della valutazione, riportando in particolare:

- *Una descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione;*
- *L'elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni;*
- *I periodi in cui si sono svolte le consultazioni;*
- *I principali risultati emersi dalle consultazioni.*

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Si illustrano il gruppo di lavoro, indicando gli uffici e le professionalità coinvolte, anche di amministrazioni diverse da quella competente, nonché le eventuali consulenze esterne. Si descrivono il sistema di monitoraggio di cui l'amministrazione si è avvalsa e le tappe del percorso di valutazione, con indicazione delle eventuali difficoltà incontrate.

18A02428

